



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

### SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc n. 8323 del 2014 R.G.N.R.

Proc. n. 2734 del 2015 R.G.I.P.

#### ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE (artt. 409 comma 2 c.p.p.)

Il giudice, dott. Roberta Marchiori, visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di Maccari Franco indagato in ordine al reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p. .; vista la richiesta di archiviazione del P.M., vista la memoria presentata dalla parte offesa La Spina Lorena; a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 409 c.p.p. ;

#### osserva

Durante gli scontri avvenuti a Roma il 12 aprile 2014 in occasione del corteo per la casa una manifestante sdraiata in strada veniva colpita da un poliziotto. L'immagine veniva diffusa dagli organi di informazione. Il capo della polizia Alessandro Pansa commentava duramente l'episodio: *"abbiamo un cretino da identificare"*. La frase suscitava un'accesa polemica, nel contesto della quale interveniva, tra gli altri, Lorena La Spina, segretario nazionale dell'Anfp, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia; quest'ultima in un comunicato fornito agli organi di informazione giustificava le parole pronunciate dal Capo della polizia dichiarando l'altro: *"le parole possono piacere o non piacere, anche se siamo certi che valessero a qualificare nel merito un gesto sconsiderato e non certo la persona. Resta però un aspetto essenziale: in contesti simili, anche se caratterizzati dall'oggettiva criticità, l'errore di uno compromette la bontà dell'operato di centinaia di poliziotti"*. Durissimo il commento del segretario generale del COISP Franco Maccari in un comunicato pubblicato on line su vari siti; quest'ultimo lamentava l'atteggiamento colpevolista assunto nei confronti del poliziotto prima che fossero accertati i fatti; censurava le parole della dottoressa La Spina ritenendo sbagliato il contenuto delle stesse; argomentava che se con il termine "cretino" era stato definito il gesto del poliziotto, analogamente "cretino" ( perché sbagliato) doveva essere ritenuto l'intervento della dottoressa La Spina( *" il capo della polizia ritiene che chi sbaglia è cretino? La Spina ritiene che Pansa ha avuto ragione e buon senso a definirlo così, considerato che lei è convinta che il collega coinvolto nei fatti di Roma abbia sbagliato? Bene noi siamo convinti che la Spina stia sbagliando, ci pare dunque che, seguendo il ragionamento suo e di Pansa possiamo darle liberamente della cretina. Non fa una piega. La galanteria ne*

*soffrirà un poco ma noi ovviamente non ci stiamo riferendo alla persona bensì alla sconosciuta presa di posizione del segretario nazionale dell'Anfp che, a priori e senza nemmeno si siano chiariti i fatti e tutte le possibili sfumature, dà di fatto del delinquente a un poliziotto definendolo di fatto una vergogna per il Corpo di Polizia").*

L'odierna opponente deduce il carattere diffamatorio delle espressioni usate dall'indagato e in particolare dell'aggettivo "cretino"; lamenta che l'espressione si è risolta in un attacco "alla persona" e che sono stati superati i limiti dell'esercizio del diritto di critica.

Rileva il giudicante che i toni aspri e polemici usati da Franco Maccari si inseriscono nel contesto di un'accesa polemica su temi di rilevanza sociale e non hanno comportato un attacco alla sfera personale e umana di Lorena La Spina da intendersi quale "offesa rivolta senza ragione alla sfera privata" della predetta (vedasi Cass. sezione quinta n. 5638 del 2015).

Non appaiono travalicati i limiti dell'esercizio del diritto di critica.

Del resto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *"l'esercizio del diritto di critica può giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco... Sono in definitiva gli interessi in gioco che segnano la misura delle espressioni consentite. D'altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti alla cui manifestazione nessuno mai sopporrebbe ma al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotano o inquietano. E così tanto più ove dette opinioni veementi sono rivolti a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico"*. (vedasi cass. sezione quinta n. 36045 del 2014)

Alla luce delle considerazioni che precedono non appare sostenibile in giudizio l'accusa nei confronti dell'odierno indagato.

Va pertanto accolta la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

#### **Per questi motivi**

**Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M.**

Manda alla cancelleria per la notifica all'Avv. Giampaolo Bevilacqua (difensore dell'indagato) e all'Avv. Stefano Del Corso (difensore dell'opponente).

Venezia, 8 ottobre 2015

Il giudice  
dott. Roberta Marchiori

